

Messaggio INPS 3 luglio 2009, n. 15263

Oggetto: 1) Trattamenti di disoccupazione ai lavoratori sospesi ai sensi dell'art.19, comma 1 della legge 2/2009. 2) Accordo Quadro del 27.5.2009 tra la Regione Piemonte e le Parti Sociali per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga (CIG in deroga, trattamento speciale di disoccupazione in deroga, indennità di mobilità in deroga).

Il comma 9 dell'art. 7ter della legge n. 33/2009 ha previsto, a modifica dell'art. 19, comma 1, della legge n. 2/2009, che l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti prevista per i lavoratori sospesi non possa essere erogata senza l'intervento integrativo degli Enti bilaterali.

Lo stesso dicasi per l'indennità di disoccupazione agli apprendisti licenziati o sospesi.

Per quanto riguarda i lavoratori sospesi, compresi gli apprendisti, in mancanza di tale intervento integrativo le aziende hanno titolo a presentare domanda di CIG in deroga alla Regione Piemonte.

L'art. 19 della legge n. 2/2009 prevede che gli Enti bilaterali stipulino apposite Convenzioni con l'INPS secondo le linee guida definite da un apposito Decreto Ministeriale.

Poiché, ad oggi, non è stato emanato il predetto Decreto Ministeriale con la conseguenza di non poter stipulare alcuna Convenzione con gli Enti Bilaterali, tutte le domande presentate dovranno essere respinte con la dicitura "in quanto manca l'intervento integrativo dell'Ente bilaterale e il Decreto Ministeriale previsto dalla legge n. 2 del 28.1.2009".

Tutte le domande, dopo la reiezione, dovranno essere, tuttavia, poste in apposita evidenza.

L'accordo congiunto del 26.3.2009, trasmesso con messaggio 7005 del 27.3.2009, aveva previsto la trasformazione d'ufficio di tali domande in CIG in deroga; ciò ai fini salvaguardare i diritti dei lavoratori sospesi che nell'incertezza normativa avessero presentato domanda di disoccupazione per sospensione.

Per la realizzazione della trasformazione delle domande era stato richiesto alle sedi l'elenco delle domande presentate (pagate e non) da inviare alla Regione Piemonte.

Poiché, dal 30.4.2009 non sussistono più dubbi interpretativi e le clausole di miglior favore definite nel citato accordo congiunto esauriscono i loro effetti, le eventuali domande di disoccupazione per sospensione presentate per periodi dall'1.5.2009 in poi dovranno sempre essere respinte per mancanza dell'intervento integrativo degli Enti bilaterali, ma non verranno più trasformate in CIG in deroga. Infatti i datori di lavoro era già stati informati sulla possibilità di presentare domanda di CIG in deroga.

Per l'eventualità che intervengano altre misure di salvaguardia dei lavoratori interessati, si raccomanda, in ogni caso, di tenere anche queste domande respinte in apposita evidenza, comprese le domande dei lavoratori con la qualifica di apprendista licenziati (in quali, essendo licenziati, non hanno diritto nemmeno alla CIG in deroga).

2) Accordo quadro Regione Piemonte/Parti sociali del 27.5.2009 per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga nell'anno 2009

L'accordo quadro, trasmesso con messaggio n. 12319 del 28.5.2009, ha previsto tre tipologie di intervento:

A) la cassa integrazione guadagni in deroga alla vigente normativa;

B) la disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa;

C) l'indennità di mobilità in deroga alla vigente normativa.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie disponibili, l'accordo stabilisce che siano destinate per il 90% alla CIG in deroga e per il restante 10% alla disoccupazione speciale in deroga e alla mobilità in deroga (tipologie introdotte per la prima volta con il citato accordo).

Si sottolinea che tale accordo sarà pienamente operativo non appena saranno stati approvati gli allegati tecnici previsti dallo stesso e saranno concretamente disponibili le risorse finanziarie cui esso fa riferimento.

Nell'attesa, si ritiene opportuno evidenziare alcune novità introdotte, alcune delle quali sono già operative dal 29 giugno 2009.

Quadro Generale

È utile segnalare che, allo stato degli atti, il finanziamento nazionale per la copertura degli ammortizzatori sociali in deroga stanziati dal Ministero del Lavoro e Tesoro risulta essere di euro 10 milioni (D.M. 45080 del

19.2.2009 - messaggio 5264 del 5.3.2009) e che sono già state spese tutte le somme stanziare per il Piemonte da precedenti Decreti Ministeriali per la CIGS in deroga di anni precedenti.

Si precisa, inoltre, che, secondo la stima effettuata dalla Regione Piemonte in base alle domande di CIG in deroga presentate dall'1.1.2009 in poi, la predetta somma di 10 milioni di euro sarà utile per la copertura dei soli periodi di sospensione relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2009.

Ne consegue che, per poter pagare agli aventi diritto la CIG in deroga per periodi di sospensione dal 1° marzo 2009 in poi e le nuove tipologie di ammortizzatori in deroga previsti dall'accordo del 27.5.2009, si dovrà attendere l'emanazione di un Decreto Ministeriale che preveda ulteriori finanziamenti nazionali.

Si ricorda che la somma stanziata a livello nazionale è destinata a coprire la contribuzione figurativa e il 70% dell'importo degli ammortizzatori in deroga previsti dall'accordo quadro regionale, mentre il restante 30% dell'importo delle prestazioni in deroga è a carico della Regione.

Le somme a carico della regione Piemonte dovranno essere versate all'INPS anticipatamente e con le modalità previste da apposita Convenzione. Si precisa che è prevista per la prossima settimana la sottoscrizione della suddetta Convenzione da parte della Regione Piemonte.

CIG in deroga

La Regione Piemonte ha quasi terminato di inviare le autorizzazioni delle domande relative alle sospensioni dei mesi di gennaio e febbraio 2009, con le quali si esaurirà lo stanziamento nazionale previsto dal D.M. 45080 del 19.2.2009.

Appena verrà emanato il D.M. con ulteriori stanziamenti, la Regione Piemonte potrà cominciare ad autorizzare anche le sospensioni relative a periodi successivi.

□Ciò premesso, si ricorda che, come già indicato nelle riunioni sulla materia, l'iter delle domande autorizzate dalla Regione continua ad essere quello previsto dai precedenti messaggi inviati da questa Direzione Regionale, con alcune innovazioni, che saranno di seguito illustrate, frutto dell'Accordo Quadro del 27.5.2009.

Modelli IG15/Deroga

Il messaggio 13613 del 15.6.2009 prevede che i modelli IG15/Deroga (codice SR100) debbano essere acquisiti in procedura sia se corredate dal provvedimento di autorizzazione regionale sia in mancanza dello stesso.

A tale proposito, tuttavia, l'accordo tra le parti sociali e la Regione Piemonte prevede, per non aumentare gli adempimenti da parte delle aziende, di proseguire nell'iter già consolidato da anni, con la conseguenza che i datori di lavoro continueranno a non dover inviare i modelli IG15/Deroga né in forma cartacea né telematicamente alla Regione o all'INPS.

Infatti, i dati richiesti nel mod. IG15/Deroga sono già contenuti, insieme ad ulteriori notizie, nella domanda inviata alla Regione Piemonte. Pertanto è allo studio, con la Regione e il CSI, una procedura automatizzata che estraiga dalla domanda presentata alla Regione quanto richiesto dal modello IG15/Deroga, trasferendo i dati di interesse nelle procedure INPS.

Nell'attesa, codeste strutture continueranno ad estrapolare dalle autorizzazioni pervenute dalla Regione Piemonte i dati dell'IG15/deroga da inserire nella procedura automatizzata.

Solo in caso di domanda dell'azienda di anticipazione da parte dell'INPS della CIG in deroga, dovrà essere inviato telematicamente il suddetto modello all'INPS, come meglio precisato più avanti.

Modello SR41 per via telematica

A partire dal 29 giugno 2009 i modelli mensili SR41 dovranno essere obbligatoriamente trasmessi alle sedi INPS competenti per via telematica.

Si invitano, pertanto, le sedi a verificare, tramite l'apposita procedura, i modelli SR41 di propria competenza inviati e da prendere in carico.

Per la trasmissione telematica le aziende, i consulenti e gli utenti autorizzati dovranno accedere al sito www.inps.it, selezionare le voci "Servizi online> Aziende, consulenti e professionisti> Servizi per le aziende e i consulenti" e, previa immissione del proprio PIN (utilizzato anche per il flusso dati "e-mens"), cliccare sul collegamento "CIG" e poi "CIG a pagamento diretto".

I datori di lavoro privi di PIN potranno richiederlo alle sedi INPS secondo le consuete modalità.

Essi potranno consultare nel sito anche il "Manuale" per l'utilizzo della procedura e, in caso di difficoltà tecniche o necessità di chiarimenti inerenti le procedure telematiche dovranno inviare le segnalazioni alla casella di posta elettronica sostegnoreddito.cigsm@inps.it

Si precisa che in caso di problemi tecnici della procedura telematica, tali da non consentire la trasmissione dei modelli SR41 entro la data di scadenza prevista, si riterrà valida la data di segnalazione di intervento alla casella di posta elettronica sostegnoreddito.cigsm@inps.it, purché inviata per conoscenza sia alla Regione Piemonte (Cigsinderoga@regione.piemonte.it) che a questa Direzione Regionale (piemonte.callcenter@inps.it).

Ovviamente i modelli in questione dovranno essere trasmessi telematicamente non appena sia stato risolto il problema di trasmissione.

Questa Direzione Regionale inoltrerà le segnalazioni alla sede INPS competente affinché ne possa tener conto in relazione ai termini per la trasmissione dei modelli in questione.

Sottoscrizione dei lavoratori sospesi delle dichiarazioni di disponibilità e di responsabilità

È importante sottolineare che non è necessario inviare, successivamente alla trasmissione telematica, i modelli SR41 in formato cartaceo alla sede INPS competente. Tuttavia tali modelli già precompilati, dopo la stampa, dovranno essere fatti sottoscrivere ai singoli lavoratori (dichiarazione di disponibilità e di responsabilità).

Effettuate le sottoscrizioni, i datori di lavoro potranno acquisirli a scanner ed inviarli come allegato su file all'atto della trasmissione telematica del modello SR41 oppure trattenerli presso l'azienda. In tale seconda ipotesi l'INPS potrà effettuare controlli presso l'azienda sulla regolarità della modulistica e della relativa sottoscrizione da parte del lavoratore beneficiario del trattamento previdenziale.

Dichiarazione di immediata disponibilità (DID)

Si ricorda che il comma 10 dell'art. 19 della legge 2/2009 subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento a sostegno del reddito, compresa l'integrazione salariale in deroga, alla sottoscrizione da parte di ogni lavoratore interessato della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) a partecipare a progetti di riqualificazione per coloro che siano in costanza di lavoro o ad accettare un'offerta lavorativa congrua per coloro che siano licenziati o sospesi per fallimento.

Considerato che la DID è inserita nel modello SR41, si considererà assolto l'obbligo di presentazione della stessa all'INPS qualora vengano seguite le modalità indicate al precedente paragrafo.

Si dovrà ricordare ai lavoratori che la non sottoscrizione della DID o la mancata presentazione al Centro per l'impiego del lavoratore convocato, qualora non venga prodotta alcuna giustificazione in merito (che andrà valutata dall'INPS d'intesa con la Regione Piemonte), comporta, per i dipendenti interessati, la perdita del diritto al pagamento dell'integrazione salariale fruita e di ogni altro trattamento connesso alla sospensione dal lavoro.

Richiesta di anticipazione prima dell'autorizzazione

Il comma 3 dell'art. 7-ter della legge 9.4.2009 n. 33 prevede che, in via sperimentale per il periodo 2009/2010, in attesa dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, i datori di lavoro possano presentare domanda di anticipazione all'INPS, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori.

Le modalità applicative sono descritte ampiamente nella circolare 75 del 26.5.2009 e nel messaggio 13613 del 15.6.2009. In merito si sottolinea che, in questo caso, è obbligatoria la trasmissione per via telematica alla sede INPS competente della domanda (mod. IG15/deroga - cod. SR100), ovviamente corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali (verbale di consultazione sindacale), conformi all'accordo quadro regionale del 27.5.2009, e dall'elenco dei beneficiari.

Contestualmente alla domanda all'INPS (mod. IG15/deroga) l'azienda dovrà presentare alla Regione Piemonte domanda di CIG in deroga secondo le modalità e la modulistica normalmente previsti.

La richiesta di anticipazione potrà essere accolta solo dopo la verifica dell'esistenza di adeguata capienza nell'ambito dello stanziamento assegnato alla Regione dai Decreti Interministeriali, oltre agli ulteriori controlli

previsti nella circolare 75/2009, per un massimo di 4 mesi, trascorsi i quali, in mancanza di autorizzazione della Regione Piemonte o di reiezione, si dovrà procedere al recupero nei confronti del datore di lavoro delle somme erogate ai lavoratori.

Per quanto riguarda il finanziamento, si precisa, come già segnalato in premessa, che attualmente non è possibile dare corso ad alcuna domanda di anticipazione in quanto le risorse stanziare con il D.I. 45080 del 19.2.2009 coprono finanziariamente i soli primi due mesi dell'anno.

Anticipazione della CIG in deroga da parte dei datori di lavoro

Alcuni mezzi di informazione stanno diffondendo la notizia che i datori di lavoro possano anticipare la CIG in deroga in attesa dell'autorizzazione della Regione.

A tale proposito si precisa che la norma stabilisce il solo pagamento diretto da parte dell'INPS, anche per consentire un più efficace e tempestivo monitoraggio.

Tuttavia è allo studio, per le sole imprese di notevole dimensione e a seguito di domanda dell'azienda indirizzata a questa Direzione Regionale, l'eventuale possibilità di autorizzare all'anticipo da parte dell'azienda con successivo rimborso alla stessa. Al momento, tale modalità non è regolamentata né è operativa.

Si ribadisce che l'azienda che ha anticipato la CIG in deroga non potrà mai conguagliare le somme sui contributi versati.

Trattamento speciale di disoccupazione in deroga e Indennità di mobilità in deroga

Nell'accordo quadro del 27.5.2009 è stata introdotta la possibilità di erogare due nuove tipologie di prestazioni a sostegno del reddito denominate "Trattamento speciale di disoccupazione in deroga" e "Indennità di mobilità in deroga",.

Tali nuove prestazioni saranno erogabili da parte dell'INPS solo fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili che, secondo il predetto accordo, costituiscono il 10% delle risorse complessivamente stanziare a livello nazionale con i Decreti Ministeriali e integrate dalla Regione.

Poiché, come detto in premessa, le risorse stanziare con il D.M. 45080 del 19.2.2009 saranno esaurite con il completamento del pagamento delle domande di CIG in deroga del primo bimestre dell'anno, per il momento le domande presentate a tale titolo dovranno essere protocollate e tenute in apposita evidenza, senza acquisirle nella procedura automatizzata.

Seguiranno specifiche istruzioni non appena sarà emanato il nuovo Decreto Ministeriale utile per il finanziamento.

Tuttavia, si ritiene opportuno, per una corretta informazione al front office, di precisare alcune caratteristiche di tali prestazioni e degli aventi diritto.

Trattamento speciale di disoccupazione in deroga

Per la domanda potrà essere utilizzato il mod. DS21, sul quale il lavoratore dovrà precisare che si tratta di domanda di disoccupazione speciale in deroga ai sensi dell'Accordo Quadro fra Regione Piemonte e Parti Sociali del 27.5.2009.

Alla domanda dovrà essere allegato un apposito formulario, predisposto da questa Direzione Regionale, che sarà trasmesso a codeste strutture, insieme alle istruzioni per il pagamento, non appena risulteranno stanziare le risorse finanziarie.

La domanda dovrà essere presentata entro i termini normalmente previsti per la disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali alla Sede/Agenzia competente in base alla residenza del disoccupato. Si precisa che in fase di prima attuazione della deroga saranno considerate valide anche le domande il cui termine sia già scaduto, purché presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'accordo e degli allegati tecnici sul sito Internet della Regione Piemonte.

Potranno presentare domanda i soggetti in stato di disoccupazione, i cui rapporti di lavoro siano cessati a partire dal 1.4.2009 e che non abbiano i requisiti per il diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria/edile o all'indennità di mobilità secondo la normativa ordinaria o all'indennità di mobilità in deroga di cui al punto C).

Inoltre devono trovarsi in una delle seguenti situazioni:

1. titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di almeno 90 giorni, anche non consecutivi purché rientranti nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, risolto alla scadenza da datori di lavoro che al momento della cessazione avevano in corso sospensioni dell'attività con intervento della CIGO, CIGS, CIG in deroga, o misure di riduzione del personale, o che le avevano comunque attivate nel semestre precedente;

2. titolari di missione per contratto di lavoro somministrato della durata di almeno 90 giorni, anche non consecutivi purché rientranti nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, risolto alla scadenza da datori di lavoro presso cui operavano che al momento della cessazione avevano in corso sospensioni dell'attività con intervento della CIGO, CIGS, CIG in deroga, o misure di riduzione del personale, o che le avevano comunque attivate nel semestre precedente;

3. apprendisti con una anzianità aziendale di almeno 90 giorni con contratto di lavoro non trasformato a tempo indeterminato alla scadenza da datori di lavoro che al momento della cessazione avevano in corso sospensioni dell'attività con intervento della CIGO, CIGS, CIG in deroga o misure di riduzione del personale, o che le avevano comunque attivate nel semestre precedente.

4. lavoratori con contratto di lavoro subordinato licenziati per giustificato motivo oggettivo o dimissioni per giusta causa, che hanno maturato presso il datore di lavoro di provenienza almeno 90 giorni, anche non consecutivi, purché rientranti nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Se la durata dei periodi di lavoro è stata di almeno 12 mesi, calcolati secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art.7-ter della legge 33/2009, i soggetti di cui ai punti precedenti avranno diritto alla mobilità in deroga, anziché al trattamento speciale di disoccupazione.

Tale prestazione è incompatibile con eventuali trattamenti previdenziali e/o pensionistici ed eventuali attività lavorative concomitanti e segue le stesse regole sulla decadenza e sospensione previste per l'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali.

Inoltre, si decade dal diritto a percepire l'indennità in caso di rifiuto a sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità, in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del Centro per l'Impiego per il colloquio preliminare alla definizione di proposte di politica attiva, in caso di rifiuto a proposte di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo, secondo quanto stabilito dal comma 10 dell'art.19 della legge 2/2009 e dai punti 10 e 11 dell'accordo ministeriale del 22 aprile 2009, ovvero qualora l'interessato non partecipi regolarmente, senza adeguata giustificazione, alle iniziative di politica attiva previste, fatti salvi i diritti già maturati.

La misura della prestazione è equivalente a quella prevista per l'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, e potrà essere erogata per un massimo di 6 mesi.

Indennità di mobilità in deroga

Per la domanda potrà essere utilizzato il mod. DS21, sul quale il lavoratore dovrà precisare che si tratta di domanda di indennità di mobilità in deroga ai sensi dell'Accordo Quadro fra Regione Piemonte e Parti Sociali del 27.5.2009.

Alla domanda dovrà essere allegato un apposito formulario, predisposto da questa Direzione Regionale, che sarà trasmesso a codeste strutture, insieme alle istruzioni per il pagamento, non appena risulteranno stanziati le risorse finanziarie.

La domanda dovrà essere presentata, di norma, nei termini previsti per l'indennità di mobilità all'Agenzia/sede competente in base alla residenza del disoccupato. Si precisa che in fase di prima attuazione della deroga saranno considerate valide anche le domande il cui termine sia già scaduto, purché presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'accordo e allegati tecnici sul sito Internet della Regione Piemonte. I destinatari di tale indennità previsti dall'accordo devono trovarsi in una delle seguenti situazioni:

a) Soggetti ultracinquantenni non in grado di completare la maturazione dei requisiti necessari per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, il cui periodo mancante per raggiungere il diritto a pensione non superi i 12 mesi e maturi entro il 31.12.2010 e si trovino in una delle seguenti situazioni:

1) percettori dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 223/1991, che si concluda dopo il 31.12.2008;

2) iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della legge 236/1993 a partire dall'1.1.2009 in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui 6 di lavoro effettivamente prestato;

3) licenziati per giustificato motivo oggettivo o dimissionari per giusta causa a partire dall'1.1.2009 in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui 6 di lavoro effettivamente prestato, dipendenti da datori di lavoro non aventi i requisiti per consentire l'accesso alle liste di mobilità.

b) Soggetti in stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente, privi dei requisiti per maturare il diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria o all'indennità di mobilità, che si trovino, a partire dall'1.4.2009, in una delle seguenti condizioni:

1) titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di almeno 12 mesi, anche non consecutivi purché rientranti nei 24 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, risolto alla scadenza da datori di lavoro che al momento della cessazione avevano in corso sospensioni dell'attività con intervento della CIGO, CIGS, CIG in deroga, o misure di riduzione del personale, o che le avevano comunque attivate nel semestre precedente;

2) titolari di missione per contratto di lavoro somministrato della durata di almeno 12 mesi, anche non consecutivi purché rientranti nei 24 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, risolto alla scadenza da datori di lavoro presso cui operavano che al momento della cessazione avevano in corso sospensioni dell'attività con intervento della CIGO, CIGS, CIG in deroga o di misure di riduzione del personale o che le avevano comunque attivate nel semestre precedente;

3) apprendisti con contratto di lavoro della durata di almeno 12 mesi non trasformato a tempo indeterminato alla scadenza da datori di lavoro che al momento della cessazione avevano in corso sospensioni dell'attività con intervento della CIGO, CIGS, CIG in deroga, o misure di riduzione del personale, o che le avevano comunque attivate nel semestre precedente;

4) lavoratori con contratto di lavoro subordinato licenziati per giustificato motivo oggettivo o dimissionari per giusta causa, che hanno maturato presso il datore di lavoro di provenienza almeno 12 mesi, anche non consecutivi purché rientranti nei 24 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Tale prestazione è incompatibile con eventuali trattamenti previdenziali e/o pensionistici ed eventuali attività lavorative concomitanti e segue le stesse regole sulla decadenza e sospensione previste per l'indennità di mobilità ordinaria.

Inoltre si decade dal diritto a percepire l'indennità in caso di rifiuto a sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità, in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del Centro per l'Impiego per il colloquio preliminare alla definizione di proposte di politica attiva, in caso di rifiuto a proposte di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo, secondo quanto stabilito dal comma 10 dell'art. 19 della legge 2/2009 e dai punti 10 e 11 dell'accordo ministeriale del 22 aprile 2009, ovvero qualora l'interessato non partecipi regolarmente, senza adeguata giustificazione, alle iniziative di politica attiva previste, fatti salvi i diritti già maturati.

La misura dell'indennità di mobilità in deroga è equivalente all'importo previsto per l'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7 della legge 223 del 23.7.1991 e successive modificazioni e potrà essere erogata non oltre il 31.12.2010 per una durata massima di:

1. 12 mesi per i soggetti di cui alla precedente lettera a);
2. 6 mesi per i soggetti di cui alla precedente lettera b).